

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1485

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MANCINI)

Norme sulla produzione avicola

*Seduta del 19 giugno 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per favorire lo sviluppo degli allevamenti avicoli, il regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 prevede che le misure dei « prelievi » sulle importazioni dai Paesi comunitari e dagli altri Paesi debbano essere fissate, per le uova da cova e per i pulcini, in misura diversa che per le uova destinate al consumo. E poiché a tale scopo si rende necessario evitare che le uova da cova possano essere poste in commercio come uova comuni, lo stesso regolamento n. 129 ha avuto cura di stabilire che le prime non possano essere né importate, né comunque immesse in commercio in alcuno degli Stati membri, se non rechino talune obbligatorie indicazioni, stampigliate indelebilmente, e non siano ac-

compagnate da un documento recante altre indicazioni, pure richieste in modo tassativo.

Le norme comunitarie fanno poi obbligo ad ogni Stato membro di comunicare annualmente agli altri ed alla Commissione l'elenco delle aziende che operano sul proprio territorio per la produzione di uova da cova per la vendita.

Tali disposizioni presuppongono una rigorosa disciplina legislativa interna della produzione e del commercio delle uova da cova e dei pulcini, con un efficiente sistema di controlli amministrativi: ed infatti, proprio per consentire agli Stati membri di poter tempestivamente adottare gli opportuni provvedimenti normativi e di organizzazione, è stata ritardata fino al 1° maggio 1964 l'entrata in

vigore di quella parte del citato regolamento che contiene le disposizioni sopra accennate.

Deve quindi provvedersi all'aggiornamento della nostra legislazione in materia avicola, che attualmente comprende la disciplina degli interventi statali per lo sviluppo produttivo e per il miglioramento degli impianti, reca provvedimenti per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione dei razionali metodi di avicoltura, stabilisce talune disposizioni di interesse sanitario, ma non prevede specifici controlli pubblici sulla produzione e sul commercio del materiale avicolo da riproduzione, come invece è necessario per soddisfare agli impegni derivanti dalla menzionata disciplina del mercato comune, e come del resto appare anche opportuno per promuovere contemporaneamente un miglioramento decisivo dei nostri allevamenti.

L'unico disegno di legge si prefigge appunto questi due obiettivi. Invero, attraverso l'istituto dell'autorizzazione all'esercizio delle imprese di produzione di uova da cova o di pul-

cini, e con l'impianto del registro nazionale di tali imprese nonché con la disciplina della loro attività, si rendono possibili — in adempimento delle precise disposizioni comunitarie — l'identificazione, con carattere di ufficialità, delle imprese medesime e la comunicazione annuale del loro elenco agli altri Stati della C.E.E., e si conferisce valore di documenti degni di fede alle varie dichiarazioni che esse sono tenute a rendere, data la possibilità di esercitare adeguati controlli. Ma con queste stesse e con altre disposizioni del disegno di legge — ed in particolare con la disciplina degli albi avicoli e dello speciale marchio distintivo di cui all'articolo 6 — si sollecita altresì il miglioramento delle attrezzature produttive e delle condizioni di salubrità degli allevamenti, mentre si offrono migliori garanzie agli acquirenti del materiale da riproduzione e si facilita la rilevazione, da parte dei competenti uffici, delle esigenze del settore, per la predisposizione e l'attuazione degli opportuni interventi.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

La produzione a scopo di commercio di uova da cova o pulcini è subordinata ad autorizzazione, che viene rilasciata dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura previo accertamento della idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e dell'organizzazione dell'impresa e previo parere favorevole del veterinario provinciale.

Per le imprese esercitate nel territorio di più province l'autorizzazione è data dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere favorevole del Ministro per la sanità.

L'autorizzazione è revocata in caso di mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi o in caso di infrazione di rilevante gravità alle norme della presente legge. Se l'infrazione non è di rilevante gravità, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi; ed è revocata se, decorso tale termine, l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti eventualmente necessari per adeguare la gestione dell'impresa alle disposizioni della legge.

## ART. 2.

Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo devono essere indicati il nome, o la ragione sociale, dell'imprenditore, la sede dell'impresa, l'ubicazione degli stabilimenti di produzione, il nome e l'indirizzo degli amministratori ove questi siano persone diverse dell'imprenditore.

Inoltre, se l'autorizzazione è richiesta per la produzione di uova da cova, devono essere indicate la quantità e la qualità delle uova che il richiedente intende produrre nell'annata per la vendita e, se invece è richiesta per la produzione di pulcini, devono essere indicati il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa e la quantità e specie di pulcini che il richiedente intende produrre nell'annata per la vendita.

## ART. 3.

I produttori di uova da cova devono condurre l'impresa secondo le norme della buona tecnica avicola con adeguata attrezzatura e organizzazione aziendale e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullorosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*. Il veterinario provinciale informa il Capo dell'Ispettorato agrario provinciale dell'esito di tali accertamenti: se l'esito è sfavorevole l'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 1 deve essere sospesa per il tempo necessario al completo risanamento dell'allevamento.

I produttori non possono vendere, o porre altrimenti in commercio, uova da cova che non siano state prodotte nel loro allevamento e che non rechino stampigliate in modo chiaramente leggibile, con inchiostro nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », o una delle equivalenti diciture previste dal regolamento della C.E.E. n. 129 del 12 dicembre 1963, seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato all'impresa all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

I produttori di uova da cova devono altresì tenere costantemente aggiornato un registro, dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova prodotte e poste in commercio.

Essi devono rilasciare, per ciascuna partita di uova posta in commercio, una bolletta di ac-

compagnamento recante il nome, o ragione sociale, la sede della impresa produttrice ed il numero di immatricolazione nonché la data della consegna o spedizione ed il numero delle uova.

In ogni successivo trasferimento della merce la bolletta deve essere consegnata all'acquirente: se è trasferita una frazione della partita originaria, l'alienante deve consegnare un nuovo documento con l'indicazione del numero delle uova trasferite e con le altre indicazioni di cui al precedente comma. Le stesse norme si applicano per i documenti di accompagnamento rilasciati da produttori stranieri.

I produttori di uova da cova devono comunicare al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed al veterinario provinciale, entro il termine di dieci giorni, ogni eventuale variazione del nome o ragione sociale e della sede dell'impresa e l'eventuale cessazione della attività dell'impresa medesima.

#### ART. 4.

I produttori di pulcini devono condurre l'impresa osservando le regole tecniche e sanitarie indicate nel primo comma dell'articolo 3 e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non rechino la stampigliatura e non siano state accompagnate dal documento previsti dallo stesso articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Essi devono tenere costantemente aggiornato un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova, il Paese di origine, il nome o ragione sociale, il numero di immatricolazione e la sede dell'impresa produttrice, il nome e indirizzo del conduttore responsabile della stessa, il numero delle uova ed il giorno di inizio dell'incubazione, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario dei pulcini.

Devono altresì comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel semestre precedente.

#### ART. 5.

È istituito un « registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini ».

Nel registro sono annotati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'artico-

lo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2.

La tenuta del registro può essere affidata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sotto il controllo del Ministero medesimo, ad una associazione nazionale di allevatori giuridicamente riconosciuta.

#### ART. 6.

I produttori di uova da cova o di pulcini, che abbiano adeguato l'attrezzatura dell'azienda alle direttive tecniche, igieniche e sanitarie stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità, possono essere iscritti, a domanda, e previo riconoscimento di tale condizione da parte degli stessi Ministeri, nell'Albo avicolo nazionale, tenuto dall'Associazione italiana degli allevatori, giuridicamente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

L'Albo è suddiviso in tre sezioni, rispettivamente per i selezionatori, i moltiplicatori e gli incubatori.

Gli iscritti all'Albo devono, a pena di radiazione, osservare nella conduzione degli allevamenti o covatoi le prescrizioni di carattere tecnico, igienico e sanitario stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e devono sottoporsi ai controlli previsti dallo stesso decreto, che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Essi hanno diritto esclusivo di contraddistinguere i loro prodotti con uno speciale marchio istituito dall'Associazione nazionale degli allevatori, che svolgerà gli adempimenti necessari per la brevettazione, ai sensi delle disposizioni sui brevetti per marchi di impresa.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila sulla tenuta dell'Albo, che in caso di accertata irregolarità può assumere direttamente fino a che siano eliminate le cause della irregolarità.

I produttori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritti all'Albo avicolo nazionale tenuto dalla suddetta Associazione conservano il diritto all'iscrizione.

#### ART. 7.

Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, produce uova da cova o pulcini per la vendita è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio, ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3 ovvero degli equivalenti stampigliatura e documento previsti dal regolamento della C.E.E. del 12 dicembre 1963, n. 129, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature, o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dell'articolo 4, ovvero omette di tenere, o non tiene regolarmente, i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000.

Chiunque, senza essere iscritto all'Albo avicolo nazionale di cui all'articolo 6, usa il marchio ivi previsto, per contraddistinguere prodotti avicoli o per scopo di pubblicità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

#### ART. 8.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è soggetta alla tassa di concessione governativa quale tassa per il rilascio in ragione di lire 5000 per ogni stabilimento di produzione e, quale tassa annuale rapportata alla capacità delle incubatrici, in ragione di lire 300 per ogni mille uova o frazione di mille al netto delle sezioni di schiusa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

#### ART. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata, oltre che a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita a mezzo di funzionari a ciò delegati dai Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai veterinari provinciali e comunali ed agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

#### ART. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione di pulcini, la cui capacità di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1000 uova.